

Allegato “A” al n. 35223/17505 di repertorio
STATUTO
della
“FONDAZIONE BULLONE ENTE DEL TERZO SETTORE”

1) DENOMINAZIONE

E' costituita una fondazione sotto la denominazione di **“Fondazione Bullone Ente del Terzo settore”** o per brevità anche **“Fondazione Bullone ETS”**. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) SEDE

La Fondazione ha sede in Italia, a Monza. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

3) FINALITA'

La Fondazione è stata promossa per perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ed, in particolare, al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita delle categorie più svantaggiate, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti ed ai giovani in situazioni di disabilità non temporanea, disadattamento o devianza e agli adulti in condizione di acclarato disagio sanitario, economico e sociale in ambito locale, nazionale e internazionale.

4) ATTIVITA'

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), i) e p) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- accogliere, integrare e formare ragazzi affetti da patologie gravi e croniche in processi lavorativi rivolti ad attività svolte con aziende, ospedali, altri enti sociali e pubblici, formandoli in percorsi professionali in vari settori e ambiti come il giornalismo, la comunicazione, la formazione e la co-progettazione di prodotti e idee;
- realizzare e sostenere iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in linea con le finalità della Fondazione, tra le quali, sviluppare una pubblicazione mensile, in tutte le forme utili alla scrittura giornalistica dei ragazzi, nonché realizzare mostre ed altre iniziative artistiche e culturali atte a portare il pensiero e l'azione della Fondazione nei luoghi preposti alla loro divulgazione con l'obiettivo di avere un alto impatto sociale.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione;
- g) collaborare nelle forme più opportune con enti pubblici e/o privati, anche internazionali, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

5) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione;
2. dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
3. dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 4;
4. dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

1. le rendite derivanti dal suo patrimonio;

2. gli eventuali contributi, corrispettivi ed elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
3. i proventi dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

6) FONDATORE

Assume la qualifica di Fondatore Roberto Niada che subentra nelle prerogative della "Near Holding s.r.l. successivamente fusa nella "Near s.r.l.". Il Fondatore potrà designare la persona destinata a sostituirlo in tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto in caso di morte, incapacità sopravvenuta o rinuncia alla qualifica di Fondatore.

7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi Statuari della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

8) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 a 15 membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente come segue:

- a) il Fondatore è membro a vita;
- b) il Fondatore nomina la metà dei componenti arrotondati per eccesso se necessario;
- c) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente.

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

I componenti nominati ai sensi dei precedenti punti b) e c) restano in carica cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del Fondatore di cui alla precedente lett. a) senza che lo stesso abbia designato un successore, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio. Successivamente in assenza del Fondatore e di un suo successore ai sensi del precedente art. 6, il Consiglio verrà nominato dal Consiglio in scadenza.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi della precedente lett. b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità. In caso di mancanza del Fondatore il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di

cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi della precedente lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9) PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è individuato, a vita, nella persona di Roberto Niada. Successivamente, il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza assoluta.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita la vigilanza sul rispetto dei regolamenti e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. L'apposizione della sottoscrizione del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario.

10) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispose e ne esegue i programmi;
- c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- d) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- e) redige e approva annualmente entro il mese di giugno il bilancio sociale;

- f) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- g) conferisce incarichi professionali;
- h) delibera sui compensi ai componenti degli organi della Fondazione nei limiti di dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017;
- i) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- j) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- k) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- g) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- l) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente ai sensi del precedente art. 9 e il Vice Presidente;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera le modifiche allo statuto;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

11) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, ad eccezione di quelle riportate nel successivo articolo 13. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione mediante messaggio di posta elettronica, raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il domicilio dei consiglieri, per quanto concerne i loro rapporti con la fondazione, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante sui libri della fondazione, per dichiarazione fatta dai membri medesimi. Il Consiglio si ritiene comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

12) MODIFICHE DELLO STATUTO

Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13) ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO – DIVIETO DI RIPARTIZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva l'eventuale bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

14) L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Fondatore e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale

dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Fondatore.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

15) TRASFORMAZIONE - SCIoglIMENTO

La Fondazione, ai sensi dell'art. 2500 – *octies* c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articolo 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto , previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

16) RISERVA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano - in quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Monica De Paoli